

ACCORDO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Visto l'art 40 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale del personale dell'Autorità.

Visto l'art 11 del protocollo sulle Relazioni sindacali dell'Autorità.

Visti gli accordi sottoscritti in data 2 ottobre 2017, 26 ottobre 2017 e 19 novembre 2018 e il regolamento sul trattamento di quiescenza e di previdenza.

In data 25 febbraio 2020 le Parti raggiungono l'Accordo sulle modifiche al testo del Regolamento sul trattamento di quiescenza e di previdenza (allegato 1).

La validità del presente accordo è sottoposta a verifica di conformità al mandato conferito dal Consiglio dell'Autorità.

Torino, 25 febbraio 2020

Per L'Autorità

(f.to all'originale)

Per le OO.SS.

(f.to all'originale)

ALLEGATO 1

Testo vigente	Testo modificato
<p><u>Art. 2 – Trattamento di quiescenza e di previdenza</u></p> <p>[...]</p> <p>3. Nelle more dell'attivazione del Fondo pensionistico aperto di cui all'art. 4, a tutti i dipendenti è riconosciuta l'IFR, fatta salva la successiva opzione per l'adesione al predetto Fondo, da esercitare ai sensi del comma 2 del medesimo art. 4.</p>	<p><u>Art. 2 – Trattamento di quiescenza e di previdenza</u></p> <p>[...]</p> <p>3. Nelle more dell'<u>adesionettivazione adel</u> Fondo pensionistico <u>aperto</u> di cui all'art. 4, a tutti i dipendenti è riconosciuta l'IFR, fatta salva la successiva opzione per l'adesione <u>ad un</u> <u>l</u> <u>predetto</u> Fondo <u>di</u> <u>previdenza</u> <u>complementare</u>, da esercitarsie ai sensi del <u>comma 2 del</u> medesimo art. 4.</p>
<p><u>Art. 4 - Trattamento pensionistico complementare</u></p> <p>1. Il trattamento pensionistico complementare, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è assicurato a mezzo di adesione ad un Fondo Pensione aperto o di categoria aperto, di seguito Fondo, scelto dall'Autorità, mediante procedura di gara, tra i Fondi pensione aperti iscritti all'Albo dei Fondi pensione istituito dalla COVIP e previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.</p> <p>2. L'adesione al Fondo è volontaria e deve essere comunicata in forma esplicita dal dipendente entro 6 (sei) mesi dalla richiesta dell'Autorità. Essa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui si è manifestata in forma scritta la volontà di aderire e determina a carico dell'Autorità e del dipendente l'obbligo di contribuire al Fondo secondo le modalità previste nel presente Regolamento.</p> <p>3. Per i dipendenti di nuova assunzione si applicano le modalità di cui al comma 2.</p> <p>4. Per i dipendenti che durante il rapporto d'impiego aderiscono al Fondo, l'IFR determinata ai sensi del precedente art. 3, calcolata alla data di adesione del Fondo, resta accantonata presso l'Autorità e viene rivalutata secondo le disposizioni dell'art. 2120 del Codice Civile.</p>	<p><u>Art. 4 - Trattamento pensionistico complementare</u></p> <p>1. Il trattamento pensionistico complementare, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è assicurato a mezzo di adesione ad un Fondo Pensione aperto o <u>ad un Fondo pensione di</u> categoria <u>aperto</u>, di seguito Fondo, scelto dal <u>dipendente</u> <u>l'Autorità</u>, tra i Fondi pensione iscritti all'Albo dei Fondi pensione istituito dalla COVIP e previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.</p> <p>2. L'adesione al Fondo è volontaria e deve essere comunicata in forma esplicita dal dipendente <u>entro 6 (sei) mesi dalla richiesta</u> <u>deall'Autorità</u>. Essa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui si è manifestata in forma scritta la volontà di aderire e determina a carico dell'Autorità e del dipendente l'obbligo di contribuire al Fondo secondo le modalità previste nel presente Regolamento.</p> <p>3. <u>Soppresso</u> <u>Per i dipendenti di nuova assunzione si applicano le modalità di cui al</u> <u>comma 2.</u></p> <p>4. Per i dipendenti <u>in servizio</u> che <u>durante il rapporto d'impiego</u> aderiscono al Fondo, l'IFR determinata ai sensi del precedente art. 3, calcolata alla data di adesione del Fondo, resta accantonata presso l'Autorità e viene rivalutata secondo le disposizioni dell'art. 2120 del Codice Civile.</p>

5. I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, entro 6 (sei) mesi dalla data di attivazione del Fondo, possono chiedere che l'IFR maturata sino alla data di adesione, venga in tutto o in parte versata al Fondo.

6. In caso di adesione, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, il Fondo è finanziato attraverso il versamento di contributi mensili, nelle misure di seguito indicate, calcolati sulla retribuzione utile per il TFR:

Contributo a carico dell'Autorità	Contributo a carico del dipendente
6,34%	0,5%
6,84%	1%
7,34%	oltre l'1%

7. L'Autorità con cadenza mensile:

- Trattiene direttamente sulla retribuzione i contributi a carico del dipendente da versare al Fondo;
- Versa al Fondo le somme di cui al precedente comma 6.

8. Il contributo a carico del dipendente, e la corrispondente quota a carico dell'Autorità, sono determinati all'atto dell'adesione al Fondo e vengono tacitamente confermati per gli anni successivi, salvo la possibilità per il dipendente di optare per una diversa contribuzione, con scaglioni pari allo 0,5%, da esercitare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

9. Il Fondo può essere altresì finanziato con contributi volontari straordinari eventualmente versati dal dipendente a favore della propria posizione individuale al Fondo, ivi compresi il TFR/TFS o IFR maturati dai

5. I dipendenti in servizio all'atto a data dell'entrata in vigore del presente regolamento, entro 6 (sei) mesi dalla data di adesione Fondo, possono chiedere che l'IFR maturata sino alla data di adesione al Fondo, venga in tutto o in parte versata dall'Autorità al Fondo stesso entro 6 mesi dalla richiesta.

6. In caso di adesione, ai sensi del precedente e ai commi 2 e 3, il Fondo è finanziato attraverso il versamento di contributi mensili, nelle misure di seguito indicate, calcolati sulla retribuzione utile per il TFR:

Contributo a carico dell'Autorità	Contributo a carico del dipendente
6,34%	0,5%
6,84%	1%
7,34%	<u>oltre l'1% 1,5% o superiore a scelta del dipendente</u>

7. L'Autorità, salvo diversa disposizione del Fondo, con cadenza mensile:

- Traffiene direttamente sulla retribuzione i contributi a carico del dipendente da versare al Fondo;
- Versa al Fondo le somme di cui al precedente comma 6.

8. Il contributo a carico del dipendente, e la corrispondente quota a carico dell'Autorità, sono determinati all'atto dell'adesione al Fondo e vengono tacitamente confermati per gli anni successivi, salvo la possibilità per il dipendente di optare per una diversa contribuzione, con scaglioni pari allo 0,5%, da esercitarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente in qualunque momento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

9. Il dipendente Fondo può essere altresì in servizio può finanziare con contributi volontari straordinari eventualmente versati dal dipendente a favore della propria posizione individuale al Fondo con contributi

<p>dipendenti selezionati ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera b-bis del d.l. n. 201/2011 e fino alla data di immissione nei ruoli dell'Autorità.</p> <p>10. Il dipendente può inoltre trasferire al Fondo, al momento dell'adesione, la posizione individuale accumulata presso altro Fondo.</p> <p>11. La posizione individuale di ciascun dipendente è costituita dalle somme versate al Fondo ai sensi del presente articolo, oltre il TFR previsto dal successivo art. 5, e dai relativi rendimenti finanziari maturati.</p> <p>12. Il dipendente, in costanza di rapporto di impiego con l'Autorità, ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica da lui prescelta secondo le condizioni previste dal Fondo individuato dall'Autorità. Il trasferimento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.</p> <p>13. La posizione è chiusa all'atto di cessazione dal servizio, a qualunque titolo, salvo il caso in cui il dipendente cessato, non avendo maturato il diritto alla pensione diretta, entro la data di cessazione dal servizio, chieda di mantenere la posizione individuale presso il Fondo con obbligo per l'interessato di farsi carico delle spese di gestione e senza oneri di contribuzione a carico dell'Autorità.</p> <p>14. Le spese di gestione delle posizioni individuali e ogni altra spese relativa al Fondo sono a carico dell'Autorità.</p> <p>15. In relazione alle caratteristiche del Fondo selezionato, le eventuali disposizioni integrative o attuative del presente articolo sono adottate, nel rispetto del vigente protocollo per le relazioni sindacali, con apposito atto, in tempo utile per la successiva adesione al Fondo medesimo da parte dei dipendenti interessati.</p>	<p><u>volontari straordinari</u>, ivi compresi il TFR/TFS o IFR maturati dai dipendenti selezionati ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera b-bis del d.l. n. 201/2011 e fino alla data di prima della immissione nei ruoli dell'Autorità.</p> <p>10. Il dipendente <u>in servizio</u> può <u>inoltre</u> trasferire al Fondo, al momento dell'adesione, la posizione individuale accumulata presso altro Fondo.</p> <p>11. La posizione individuale di ciascun dipendente è costituita dalle somme versate al Fondo ai sensi del presente articolo, oltre il TFR previsto dal successivo art. 5, e dai relativi rendimenti finanziari maturati.</p> <p>12. Il dipendente <u>in servizio, in costanza di rapporto di impiego con l'Autorità</u>, ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso un Fondo diverso, dandone avviso altra forma pensionistica da lui prescelta secondo le condizioni previste dal Fondo individuato dall'Autorità. Il trasferimento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.</p> <p>13. La posizione è chiusa all'atto di cessazione dal servizio, a qualunque titolo, salvo il caso in cui il dipendente cessato, non avendo maturato il diritto alla pensione diretta, entro la data di cessazione dal servizio, chieda di mantenere la posizione individuale presso il Fondo con obbligo per l'interessato di farsi carico delle spese di gestione e senza oneri di contribuzione a carico dell'Autorità.</p> <p>14. Le spese di gestione delle posizioni individuali e ogni altra spese relativa al Fondo sono a carico dell'<u>Autorità dipendente</u>.</p> <p>15 <u>Soppresso</u> In relazione alle caratteristiche del Fondo selezionato, le eventuali disposizioni integrative o attuative del presente articolo sono adottate, nel rispetto del vigente protocollo per le relazioni sindacali, con apposito atto, in tempo utile per la successiva adesione al Fondo medesimo da parte dei dipendenti interessati.</p>
<u>Art. 5 - Trattamento di Fine Rapporto</u>	<u>Art. 5 - Trattamento di Fine Rapporto</u>

1. Il TFR è l'indennità corrisposta dall'Autorità ai dipendenti all'atto della cessazione del servizio o, in caso di decesso del dipendente medesimo, agli aventi diritto secondo le norme dell'art. 2122 del Codice Civile, per il periodo di servizio in cui hanno aderito al Fondo di previdenza complementare di cui al precedente art. 4.

2. Il TFR è determinato secondo le disposizioni dell'art. 2120 del Codice Civile e la retribuzione utile per il TFR comprende, oltre ai compensi in natura per la parte assoggetta alla contribuzione previdenziale, tutte le voci retributive, con esclusione, per tutti i dipendenti, di quelle aventi natura di rimborso spese (missioni).

3. I dipendenti che hanno aderito al Fondo di cui al precedente art. 4, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, possono versare allo stesso Fondo una percentuale fino al 100%, con scaglioni pari al 5%, del TFR annuo maturato nell'anno precedente. L'Autorità provvederà al versamento entro il mese di giugno dell'anno successivo.

3.4. Per i dipendenti che hanno aderito al Fondo di cui al precedente art. 4, iscritti alla previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993, l'Autorità provvederà al versamento al Fondo, entro il mese di giugno dell'anno successivo, del TFR annuo maturato nell'anno precedente.

1. Il TFR è l'indennità corrisposta dall'Autorità ai dipendenti all'atto della cessazione del servizio o, in caso di decesso del dipendente medesimo, agli aventi diritto secondo le norme dell'art. 2122 del Codice Civile, per il periodo di servizio in cui hanno aderito al Fondo di previdenza complementare di cui al precedente art. 4.

2. Il TFR è determinato secondo le disposizioni dell'art. 2120 del Codice Civile e la retribuzione utile per il TFR comprende, oltre ai compensi in natura per la parte assoggetta alla contribuzione previdenziale, tutte le voci retributive, con esclusione, per tutti i dipendenti, di quelle aventi natura di rimborso spese (missioni).

2-bis. L'Autorità provvede al versamento del TFR al Fondo Pensione con frequenza trimestrale o unitamente ai versamenti di cui all'art. 4, salvo diversa disposizione del Fondo.

3. I dipendenti in servizio che hanno aderito al Fondo di cui al precedente art. 4, e la cui prima iscrizione iscritti alla previdenza obbligatoria è in data antecedente al 29 aprile 1993, possono optare per versare allo stesso Fondo una percentuale diversa dal fine al 100% con scaglioni pari al 5%, del TFR annuo maturato nell'anno precedente. L'Autorità provvederà al versamento entro il mese di giugno dell'anno successivo. La quota non versata al Fondo resta accantonata presso l'Autorità e viene rivalutata secondo le disposizioni dell'art. 2120 del Codice Civile.

4. Soppresso Per i dipendenti che hanno aderito al Fondo di cui al precedente art. 4, iscritti alla previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993, l'Autorità provvederà al versamento al Fondo, entro il mese di giugno dell'anno successivo, del TFR annuo maturato nell'anno precedente.